

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE**

nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. *omissis*.2015, promossa da

CLIENTE

PARTE ATTRICE

nei confronti di

BANCA

PARTE CONVENUTA

Oggetto: azione di accertamento negativo e ripetizione indebita.

CONCLUSIONI

All'udienza del 30 gennaio 2018 le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. il CLIENTE ha convenuto in giudizio la BANCA deducendo di aver stipulato in data 14/9/2006 con la BANCA un contratto di mutuo fondiario di € 120.000,00 da estinguersi in 300 (trecento) mesi, mediante pagamento di ratei mensili; che la somma capitale mutuata doveva essere restituita maggiorata degli interessi maturati, il cui tasso veniva pattuito nella misura del 4,90% annuo nominale; che detto tasso era soggetto alla variazione in virtù della revisione periodica dei tassi di interesse, cioè in base alla media aritmetica semplice dei valori del tasso Euribor a sei mesi; che in particolare, però, la misura del tasso doveva essere rideterminata, ad ogni data di revisione, nella misura di 1,750 punti percentuali in più della media aritmetica, con arrotondamento ai cinque centesimi superiori del parametro di riferimento; che quindi, la restituzione delle somme era concordata in 300 rate mensili posticipate di ammortamento di euro 694,54 ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo "alla francese"; che il contratto prevedeva anche, che per effetto di eventuali variazioni del valore del parametro di riferimento e nel rispetto l'importo predeterminato, la durata del mutuo sarebbe potuto oscillare un minimo di 180 rate mensili posticipate di ammortamento ad un massimo di 420 rate mensili posticipate di ammortamento; che in relazione agli interessi di mora, il contratto prevedeva che - ferma la possibilità per la BANCA di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista all'art.5 delle norme generali - nel caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata e comunque su ogni somma contrattualmente dovuta dal mutuatario anche in conseguenza di risoluzione o decadenza dal beneficio del termine, sarebbero maturati a carico del mutuatario stesso, a decorrere dalla data di scadenza e fino al momento del pagamento, gli interessi di mora nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di 1,500 punti percentuali, fermo restando che la misura di tali interessi, promessi o comunque convenuti, non poteva mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4, della L.

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, n.1425 del 22 maggio.2018.

7/3/1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura fosse pari al limite medesimo; che, nonostante l'esistenza della cosiddetta clausola di "salvaguardia", il detto contratto di mutuo avrebbe comportato la corresponsione di interessi usurari, in quanto, sia calcolando il tasso di interesse dovuto sommando al tasso annuo effettivo globale il tasso di mora e delle altre penali sia sommando solamente il tasso di mora con quello delle ulteriori altre penali, il tasso di interesse applicato sarebbe stato oltre la soglia usuraria prevista al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (6,63%); che anche attraverso l'applicazione di ulteriori criteri di verifica di matematica finanziaria, finalizzati ad accertare il tasso di interesse in caso di insolvenza del mutuatario o nell'ipotesi di estinzione anticipata dello stesso, sarebbe stata evidente la sussistenza sia dell'usura oggettiva che soggettiva.

Il CLIENTE ha chiesto quindi: "In via principale ed in accoglimento del presente ricorso:

1) previo accertamento anche a mezzo Consulenza Tecnica d'Ufficio, dei motivi esposti in premessa, l'applicazione da parte della BANCA di interessi usurari in violazione di quanto previsto dall'art. 644 c.p.. Dichiarare la nullità, ex art. 1815 c.c. 2° comma della clausola degli interessi e per l'effetto condannare e quindi ordinare alla BANCA di versare al ricorrente la somma complessiva di Euro 64.592,22 corrispondenti agli interessi maturati in regione del detto contratto di mutuo e calcolati alla 85° rata scaduta del detto mutuo.

2) In Subordine, accertare l'applicazione di interessi usurari da parte della BANCA convenuta e/o la promessa di pagamento di interessi oltre la soglia usuraria, e dichiarare la nullità della clausola degli interessi ex art. 1815 c.c., compensare il credito vantato dall'attore nei confronti della BANCA con la sorta capitale ancora eventualmente dovuta. Il tutto senza perdere il beneficio della dilazione al fine di consentire al CLIENTE di versare la somma capitale residua nei termini stabiliti nel contratto di mutuo, con conseguente riduzione della rata mensile in ragione del quota-parte di mutuo residuo".

Si è costituita in giudizio la BANCA che ha impugnato e contestato l'avversa domanda, ritenendola infondata in fatto e in diritto ed ha chiesto il rigetto della stessa con condanna al pagamento delle spese processuali.

In particolare, con la comparsa di risposta, la banca convenuta ha concluso:
"NEL MERITO

- 1) in via principale, per il rigetto della domanda in quanto inammissibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- 2) per la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc;
- 3) in ogni caso, per la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, secondo la vigente normativa, con ogni maggiorazione di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Per l'immediata discussione della causa con concessione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusionali".

Con ordinanza del 22 luglio 2015 il Giudice, rilevando che le difese delle parti richiedevano un'istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento del rito ed ha fissato udienza ex art. 183 c.p.c.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. , rilevata l'inammissibilità dei mezzi di prova articolati da parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, n.1425 del 22 maggio.2018.

All'esito di alcuni rinvii interlocutori, all'udienza del 30 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con la comparsa conclusionale depositata in data 30 marzo 2018 il CLIENTE ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate, insistendo in via preliminare affinché la causa venisse rimessa sul ruolo così da poter disporre consulenza tecnica d'ufficio econometrica indispensabile ai fini del decidere.

La BANCA con la comparsa conclusionale depositata in data 3 aprile 2018 e la memoria di replica depositata in data 23 aprile 2018 ha concluso per il rigetto di ogni domanda proposta ex adverso, in quanto inammissibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto, e per la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, secondo la vigente normativa, con ogni maggiorazione di legge anche per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. III comma.

Le domande formulate da parte attrice non meritano accoglimento per le ragioni che seguono. Il CLIENTE deduce, innanzitutto, l'usurarietà del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa perché, considerati tutti i costi (TAEG+ MORA+ PENALI) si produrrebbe un TEG contrattuale superiore al tasso soglia, con conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 secondo comma c.c.

Tuttavia, il Tribunale rileva che l'indicata ipotesi di usurarietà del mutuo oggetto di causa è del tutto infondata, atteso che si basa sulla erronea premessa metodologica della c.d. sommatoria.

Ed invero, l'inclusione nel TEG degli interessi di mora non è corretta in quanto gli interessi di mora non possono avere rilevanza teorica ai fini della determinazione del costo complessivo del danaro in assenza di concreto addebito al mutuatario.

A tale conclusione si perviene in virtù di diverse considerazioni.

Da un lato la Banca d'Italia non tiene conto degli interessi di mora applicati dagli istituti di credito ai fini dell'individuazione del tasso medio praticato, escludendoli dalla base di calcolo della soglia d'usura. In tale prospettiva, evidentemente, risulterebbe irragionevole valutare l'usurarietà o meno degli interessi applicati al prestito, quando lo sconfinamento avvenga ad opera di poste passive – quali gli interessi di mora - che non siano state tenute in considerazione per la determinazione del limite di usura (in tal senso cfr. Cass., 22 giugno 2016, n. 12965; Trib. Milano sent. 11275 del 9.11.2017).

Va dato atto, per la verità, dei dubbi ingenerati dalla legge di interpretazione autentica con l'attribuzione di rilevanza, ai fini della nozione di corrispettivo usurario, degli interessi «a qualunque titolo dovuti», con ciò riaprendosi la questione in ordine alla necessità di conteggiare anche gli interessi di mora per la verifica del superamento del tasso soglia.

Tuttavia, per un verso – come già anticipato – non appare neutra la circostanza alla luce della quale di tali interessi non si tiene conto nella fase di rilevazione del tasso medio. Per altro verso, indubbiamente, **ai fini dell'usura non possono assumere alcun rilievo gli oneri sopravvenuti all'inadempimento del cliente o all'interruzione del rapporto**, in quanto la valutazione di iniquità del rapporto attiene necessariamente alla fase fisiologica del rapporto e non già a quella patologica, che trova il suo fondamento nel comportamento delle parti.

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, n.1425 del 22 maggio.2018.

D'altronde, diversamente, **risulterebbe addirittura incoraggiato l'inadempimento del mutuatario.**

Quest'ultimo, infatti, **sottraendosi agli obblighi di esecuzione del contratto e, dunque, non pagando regolarmente le rate di mutuo, avrebbe la possibilità di far maturare gli interessi di mora, provocando il superamento del tasso soglia in considerazione della sommatoria di questi ultimi a quelli corrispettivi, fisiologicamente dovuti.** In una simile prospettiva il mutuatario deriverebbe dal proprio inadempimento un vantaggio, alla luce delle conseguenze sancite in materia dall'art. 1815 c.c. (cfr. in tal senso anche Cass.9 gennaio 2013, n. 350).

Infine, l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG deriva anche da una ragione di carattere tecnico-matematica.

Il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all'erogazione del credito). Gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento. Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell'ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno.

Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora. Nel caso di specie, dunque, l'aumento indicato nel contratto per la mora determinerebbe il corrispondente aumento del TEG solo nell'ipotesi di mora perdurante per l'intero anno, mentre la riduzione del periodo di mora avrebbe come effetto la proporzionale riduzione dell'incidenza degli interessi di mora sul costo annuale del contratto.

Da ciò consegue che non è possibile accertare l'usurarietà del contratto a prescindere dalla concreta applicazione degli interessi di mora in quanto a tal fine sarebbe indispensabile prefigurarsi l'ipotesi (non ancora verificatasi) dell'inadempimento annuale del mutuatario.

In conclusione, gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente. Solo successivamente al verificarsi di tale ipotesi potrà quindi essere accertata l'usurarietà del contratto attraverso l'accertamento della concreta incidenza degli interessi moratori sul TEG negoziale.

In termini ancor più espliciti è evidente che il tasso di mora indicato in contratto inciderà per l'intero nel TEG solo nell'ipotesi limite in cui il mutuatario sia stato inadempiente sin dal primo giorno della prima rata, per tutte le rate seguenti e per l'intero periodo di ammortamento.

Diversamente, mano a mano che il mutuatario adempie al pagamento delle rate la possibile incidenza degli interessi moratori sul costo complessivo del contratto diminuisce proporzionalmente, fino a diventare nulla a seguito di estinzione dell'obbligazione di rimborso (conseguente al pagamento dell'ultima rata di ammortamento).

Applicando tali principi al caso in esame consegue che il tasso di mora del 6,40 % indicato da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio avrebbe inciso per l'intero sul TEG

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, n.1425 del 22 maggio.2018.

solo nel caso di inadempimento totale del contratto; tale percentuale risulterebbe diminuita progressivamente nel corso del rapporto fino a tendere verso lo zero.

Si precisa, infine, che tale impostazione non risulta in contrasto con il recente orientamento espresso dalle S.U. sull'irrelevanza dell'usura sopravvenuta in quanto, nell'ipotesi sopra prospettata, l'usurarietà dipende dall'illiceità degli interessi di mora originariamente pattuiti per il superamento della soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto.

L'unica peculiarità consiste nel fatto che, per gli interessi di mora, il controllo di usurarietà non può essere fatto a priori, ma solo successivamente alla concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura.

In virtù di tali considerazioni non è corretta l'impostazione metodologica seguita dall'attore il quale ha aggiunto agli interessi corrispettivi il tasso di mora contrattualmente indicato in assenza di concreto addebito di questi ultimi.

Le medesime considerazioni sopra illustrate valgono per escludere dal calcolo del TEG la penale di estinzione anticipata al 5,00%.

La commissione di estinzione anticipata, infatti, non costituisce un corrispettivo richiesto dal mutuante per la messa a disposizione del denaro, bensì la remunerazione richiesta dalla banca nell'ipotesi in cui il mutuatario scelga liberamente di estinguere anticipatamente il rapporto. Dunque, mentre il mutuatario risulta sin dall'inizio obbligato al pagamento degli interessi corrispettivi e degli altri oneri connessi all'erogazione del credito (spese di assicurazione ed incasso rata), circostanza che giustifica l'inclusione di tali costi nel TEG, la penale in esame si applica solo qualora il mutuatario scelga di avvalersi dell'opzione di estinguere anticipatamente il rapporto. Ne consegue che anche tale clausola non può essere inclusa nel TEG.

Non può neppure ritenersi fondata la deduzione formulata da parte attrice (cfr. memoria ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c., depositata nell'interesse del cliente in data 19.11.2015) secondo cui nel caso di specie sarebbe lo stesso contratto di mutuo a prevedere una sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora, atteso che sarebbe contrattualmente previsto che gli interessi di mora non si sostituiscono a quelli corrispettivi, ma si sommano a questi, andando ad incidere su ogni rata già formata da quota capitale e quota interessi corrispettivi.

Ed invero, dal momento dell'inadempimento ci si trova al cospetto di un'unica obbligazione che il debitore è tenuto a soddisfare per capitale ed interessi, senza che questi ultimi possano essere considerati separatamente, per cui gli interessi di mora operano sull'unico debito esistente.

L'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni, seppur originariamente distinguibili, in un unico debito, per cui non viene a concretizzarsi alcuna sommatoria di interessi, dato che gli interessi moratori operano sull'unico debito.

Da quanto detto discende la totale infondatezza della prima ipotesi di usurarietà oggettiva dei tassi di interesse del mutuo fondiario oggetto di causa prospettata da parte attrice.

Anche la seconda ipotesi di usurarietà prospettata nell'atto introduttivo del giudizio appare viziata nella premessa metodologica della sommatoria del tasso di mora con le ulteriori penali previste dal contratto.

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, n.1425 del 22 maggio.2018.

Al riguardo giova premettere che la Suprema Corte ha di recente chiarito che in tema di contratti di mutuo l'art. 1 l. 108/96, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass Civ. n. 23192/2017).

Tuttavia all'art. 6 del contratto di mutuo oggetto di causa è espressamente previsto che la misura degli interessi di mora, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della l. 7/3/1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Pertanto, con effetto assorbente rispetto ad ogni ulteriore valutazione al riguardo, il Tribunale rileva che nel caso di specie il tenore della pattuizione appena richiamata induce ad escludere la configurabilità, rispetto ad essa, della dedotta violazione, essendo la giurisprudenza prevalente attestata nel senso di sostenere che la cd. clausola contrattuale di salvaguardia per la determinazione del tasso di mora prevedendo espressamente che "laddove questo risultasse superiore al tasso soglia... al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso", determina contrattualmente l'incidenza degli interessi moratori entro l'applicazione del tasso soglia (cfr. Trib. Roma, 14.11.14).

In altri termini, il contratto di mutuo in atti prevede che l'interesse convenzionale di mora sia pari - nel caso di ipotetico superamento del tasso soglia - al tasso soglia stesso, e, quindi, un meccanismo che evita ab origine l'applicazione di interessi di mora usurari.

Né appare in alcun modo condivisibile la prospettazione del superamento del tasso soglia attraverso la sommatoria del tasso di mora con i costi inerenti le ulteriori penali previste dal contratto, che nel caso di specie sono quelle derivanti dallo scioglimento anticipato dal contratto, atteso che tali penali rappresentano un costo meramente eventuale che si applica solamente allorquando il mutuatario scelga di avvalersi dell'opzione di estinguere anticipatamente il contratto ed hanno comunque un'incidenza diversa nel costo complessivo del contratto a seconda del momento concreto in cui viene esercitato il diritto del mutuatario di estinguere anticipatamente il contratto.

Risultano inoltre del tutto destituite di fondamento le ulteriori ipotesi di usurarietà dei tassi del mutuo oggetto di causa fondate sui dedotti criteri di matematica finanziaria, in quanto le stesse, oltre a fondarsi su metodologie di calcolo prive di valenza normativa, si riferiscono a casi fittizi, del tutto ipotetici, non verificatisi nel caso di specie.

Si deve pertanto ritenere che parte attrice non abbia fornito alcuna prova dell'usurarietà oggettiva del mutuo oggetto di causa.

Né tale prova poteva raggiugersi attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, atteso che, alla luce delle deduzioni di parte ricorrente, sarebbe risultata espediente istruttorio di natura meramente esplorativa. Parte attrice, infatti, non ha assolto l'onere probatorio che su di lei gravava e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cfr.Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, n.1425 del 22 maggio.2018.

Il Tribunale rileva inoltre che parte attrice non ha neppure provato la sussistenza di usura soggettiva dei tassi di interesse del mutuo in esame, atteso che nulla viene dedotto nè provato in ordine alla sussistenza di condizioni di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario.

Per tutto quanto detto le domande formulate da parte attrice devono essere integralmente rigettate.

Per quanto riguarda le spese processuali, il Tribunale, applicando la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condanna parte attrice al pagamento delle stesse in favore della parte convenuta, che liquida nella misura indicata in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014, per come modificati con D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, e non operando alcuna maggiorazione ex art. 96 terzo comma c.p.c. alla luce della sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia.

PQM

Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa scritta al n. R.G. *omissis*/2015, avanzata dal CLIENTE nei confronti della BANCA:

- 1)RIGETTA le domande avanzate da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
- 2)CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.795,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- 3)MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza

Aversa, 21 maggio 2018

Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*